



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1712

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Attuazione dell'articolo 17 bis della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 "Disciplina dell'attività di cava" - Modifica dei termini e delle modalità per la presentazione dei rilievi topografici dello stato di fatto di cava.

Il giorno **21 Settembre 2018** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	UGO ROSSI
Presenti:	VICEPRESIDENTE ASSESSORE	ALESSANDRO OLIVI MICHELE DALLAPICCOLA MAURO GILMOZZI
Assenti:	ASSESSORE	SARA FERRARI TIZIANO MELLARINI LUCA ZENI
Assiste:	IL DIRIGENTE	ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

l'articolo 17 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 "Disciplina dell'attività di cava", così come modificata dalla legge provinciale 20 luglio 2012, n. 14 stabilisce che:

- i soggetti titolari di autorizzazione o concessione di cava presentino annualmente alla struttura provinciale competente in materia mineraria il rilievo topografico dello stato di fatto della cava, riferito alla fine dell'anno precedente, indicante anche le eventuali aree dove è stato effettuato il recupero ambientale;
- i rilievi possono essere presentati in forma cumulativa per più cave, anche da parte di consorzi di imprese o, nel caso di aree pubbliche, dai comuni interessati;
- con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione dei rilievi, nonché i casi in cui la presentazione del rilievo può avvenire a scadenze pluriennali.

In prima applicazione la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 2469 del 16 novembre 2012 i termini e le modalità di presentazione dei rilievi topografici di cui al comma 1 dell'articolo 17 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, poi modificati con deliberazione n. 2144 del 9 dicembre 2014.

A fronte della finalità della disposizione mirata non solo a consentire un controllo costante delle attività di escavazione, ma anche a consentire una maggiore responsabilizzazione delle imprese, favorendo l'instaurarsi di forme di autocontrollo da parte degli stessi imprenditori e tenuto conto altresì dei risultati e dell'esperienza maturata in questi ultimi anni, si ritiene di effettuare alcune ulteriori modifiche limitatamente agli aspetti che riguardano le modalità di presentazione della documentazione, nella finalità di chiarire e semplificare gli aspetti procedurali alleggerendo gli oneri documentali a carico delle ditte operanti nel settore estrattivo.

Per quanto sopra esposto riguardo alla documentazione da produrre deve essere presentato lo stato di raffronto tra il rilievo topografico dello stato dei luoghi riferito alla fine dell'anno precedente e lo stato del progetto autorizzato in vigore; devono essere altresì indicati i recuperi ambientali effettuati; l'elaborato di raffronto deve essere presentato in forma di modello tridimensionale in formato "dwg" e "pdf".

Riguardo al termine di presentazione, il rilievo topografico deve essere trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), alla struttura competente in materia mineraria :

- entro il 30 aprile di ogni anno
- entro 120 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione/concessione nel caso di chiusura definitiva della cava: in questa ultima eventualità il rilievo deve essere riferito allo stato finale dei luoghi

Riguardo alle modalità di presentazione della documentazione si stabilisce che:

a) il rilievo topografico potrà essere presentato:

- a cadenza biennale nel caso di escavazione annuale inferiore a:
 - 5.000 m³ per le cave di porfido e di pietre ornamentali;
 - 15.000 m³ per le cave di materiale inerte e ad uso industriale;
- a cadenza quinquennale, per tutti i tipi di materiale, nel caso di escavazione annuale inferiore a 500 m³;

b) nel caso di escavazione nulla, o nei casi previsti alla lettera a) sopra indicata (scavi sotto soglia)

in luogo del rilievo topografico deve essere presentata una comunicazione al servizio competente in materia mineraria.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- vista la L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 recante “Disciplina dell’attività di cava”;
- vista la legge provinciale 20 luglio 2012, n. 14 recante “Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale”;

a voti unanimi, espressi nella forma di legge

DELIBERA

1. di approvare i termini e le modalità di presentazione dei rilievi topografici di cui al comma 1 dell’articolo 17 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006 n. 7 recante “Disciplina dell’attività di cava”, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, stabilendo che:
 - a) entro il 30 aprile di ogni anno deve essere presentato alla struttura competente in materia mineraria, a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), lo stato di raffronto tra il rilievo topografico dello stato dei luoghi riferito alla fine dell’anno precedente e lo stato del progetto autorizzato in vigore; devono essere altresì indicati i recuperi ambientali effettuati; l’elaborato di raffronto deve essere presentato in forma di modello tridimensionale in formato "dwg" e "pdf";
 - b) la documentazione di cui alla lettera a) può essere presentata:
 - a cadenza biennale nel caso di escavazione annuale inferiore a:
 - 5.000 m³ per le cave di porfido e di pietre ornamentali;
 - 15.000 m³ per le cave di materiale inerte e ad uso industriale;
 - a cadenza quinquennale, per tutti i tipi di materiale, nel caso di escavazione annuale inferiore a 500 m³;
 - c) nel caso di chiusura definitiva della cava, la documentazione di cui alla lettera a) dovrà riferirsi allo stato finale dei luoghi ed essere presentata entro 120 giorni dalla data di scadenza dell’autorizzazione/concessione.
 - d) nel caso di escavazione nulla o nei casi indicati al punto 1 lettera b) (scavi sotto soglia), in luogo della documentazione di cui al punto 1 lettera a) (rilievo topografico dello stato di fatto), deve essere presentata comunicazione al servizio competente in materia mineraria.
2. di ricordare che i rilievi possono essere presentati in forma cumulativa per più cave, anche da parte di consorzi di imprese o, nel caso di aree pubbliche, dai comuni interessati;

3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce le precedenti deliberazioni;
4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a tutte le ditte esercenti cave e a tutti i comuni nei quali vigono autorizzazioni/concessioni di cava;
5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul B.U.R.T.A.A.

Adunanza chiusa ad ore 09:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace